

Allegato A
Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione

Articolo 1
Finalità e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento ha l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023, nonché ai commi da 30 a 38 della legge 197/22 per il periodo 1 dicembre 2022 – 30 giugno 2023, fatti salvi eventuali posticipi della data del 30 giugno 2023.
- 1.2 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si applicano le definizioni previste dal TICA, dal TISSPC, dal TISDC e dal TISP, ove non diverse dalle seguenti:
- a) **data di entrata in esercizio** è la data di attivazione della connessione a seguito di nuova realizzazione, riattivazione, rifacimento o potenziamento dell'impianto di produzione come registrata in GAUDÌ o, nei casi in cui non dovesse essere registrata (ad esempio a seguito di rifacimento o potenziamento), come risultante dalle procedure di costituzione o variazione delle unità di produzione. Tale data, nei casi in cui non sia disponibile né in GAUDÌ né presso Terna, viene dichiarata dal produttore al GSE che può effettuare verifiche in merito. La data di entrata in esercizio è generalmente riferita all'intero impianto di produzione mentre, nei casi di potenziamento, è distinta per la parte originaria dell'impianto e per la parte oggetto di potenziamento;
 - b) **data di verifica** è la data alla quale vengono verificate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22. In particolare, essa è:
 - b1) il 5 agosto 2022, ai fini della verifica delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023;
 - b2) il 1 dicembre 2022, ai fini della verifica delle condizioni per l'applicazione dei commi da 30 a 38 della legge 197/22 per il periodo 1 dicembre 2022 – 30 giugno 2023;
 - c) **impianti di cui al decreto-legge 4/22** sono gli impianti di produzione alla cui energia elettrica immessa, o parte di essa, si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22. Essi sono gli impianti di produzione che, alla data di verifica, rientrano tra i seguenti:
 - c1) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW ammessi a beneficiare di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, cioè degli incentivi di cui ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto

- 2010 e 5 maggio 2011 (per quest'ultimo ad eccezione degli impianti che beneficiano dell'incentivo di tipo *feed in tariff*);
- c2) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l'energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto. Nel caso di interventi di rifacimento o di potenziamento, è esclusa solo l'energia elettrica che beneficia dei relativi incentivi diversi da quelli di cui alla lettera c1). Nel caso di interventi di potenziamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, la data di entrata in esercizio a seguito del potenziamento rileva solo per la frazione di impianto oggetto di potenziamento e per la correlata produzione di energia elettrica;
- d) **impianti di cui alla legge 197/22** sono gli impianti di produzione alla cui energia elettrica immessa, o parte di essa, si applicano i commi da 30 a 38 della legge 197/22. Essi sono gli impianti di produzione che, alla data di verifica, rientrano tra i seguenti:
- d1) impianti di potenza superiore a 20 kW, alimentati da fonti rinnovabili, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, ad eccezione degli impianti con contratti di incentivazione attivi regolati con meccanismo a due vie (impianti ammessi tramite registro agli incentivi di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016 e impianti incentivati ai sensi del decreto interministeriale 4 luglio 2019) e degli impianti con contratti che prevedono il ritiro dell'energia elettrica a tariffa fissa onnicomprensiva da parte del GSE. Nel caso di interventi di rifacimento o di potenziamento, è esclusa solo l'energia elettrica che beneficia dei relativi incentivi con meccanismo a due vie o con tariffa fissa onnicomprensiva;
- d2) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854, cioè dalle fonti rifiuti, nucleare, lignite, prodotti del petrolio greggio, torba;
- e) **interventi di riattivazione, rifacimento e potenziamento** sono gli interventi identificati sulla base delle condizioni previste dai rispettivi decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione. Nel caso di interventi non incentivati, si considerano le condizioni previste dai decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione vigenti (ovvero più recenti, qualora fosse terminato il periodo di vigenza) alla data di entrata in esercizio a seguito dell'intervento medesimo;
- f) **periodo di applicazione** è il periodo nel quale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4/22 e di cui alla legge 197/22. Esso è associato alla corrispondente data di verifica. In particolare:

- f1) il periodo di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 associato alla data di verifica 5 agosto 2022 è il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023;
- f2) il periodo di applicazione dei commi da 30 a 38 della legge 197/22 associato alla data di verifica 1 dicembre 2022 è il periodo 1 dicembre 2022 – 30 giugno 2023;
- g) **potenza di un impianto di produzione** è la potenza attiva nominale, pari alla somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto; a sua volta, la potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario. Nel caso di impianti fotovoltaici, la potenza nominale è pari al minimo tra il valore della potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e il valore della potenza nominale dell'inverter;
- h) **prezzo di riferimento** è:
- nel caso dell'energia immessa da impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22, il prezzo medio zonale riportato nell'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22 relativo alla zona di mercato in cui l'impianto di produzione in esame si trovava alla data del 31 dicembre 2020;
 - nel caso dell'energia immessa da impianti di produzione di cui alla legge 197/22, il prezzo pari a 180 €/MWh o il prezzo più elevato definito dall'Autorità con apposito separato provvedimento. Nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi (impianti incentivati ai sensi dei decreti interministeriali 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012, nonché impianti ammessi tramite aste agli incentivi di cui al decreto interministeriale 23 giugno 2016), limitatamente alla quantità di energia elettrica incentivata, il prezzo di riferimento è pari al valore massimo tra l'importo di 180 €/MWh e la tariffa spettante di cui ai corrispondenti decreti di incentivazione.

Articolo 2

Ulteriori elementi per l'individuazione degli impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22 e di cui alla legge 197/22

- 2.1 L'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e i commi da 30 a 38 della legge 197/22 non si applicano ai sistemi di accumulo, tra cui gli impianti idroelettrici di pompaggio, qualora l'energia elettrica immessa derivi esclusivamente da precedenti prelievi di energia elettrica dalla rete.

- 2.2 Un impianto di produzione può contestualmente rientrare sia tra gli impianti di cui al decreto-legge 4/22 sia tra gli impianti di cui alla legge 197/22, con riferimento a diverse sezioni oppure a diverse frazioni dell'energia elettrica immessa.
- 2.3 Gli impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22 e di cui alla legge 197/22 possono essere direttamente connessi alla rete pubblica con obbligo di connessione di terzi o possono essere inclusi in sistemi di autoconsumo o possono essere connessi a sistemi di distribuzione chiusi.
- 2.4 Terna, sulla base delle informazioni contenute nel sistema GAUDÌ e di informazioni richieste agli altri gestori di rete e/o agli utenti del dispacciamento ove necessario, trasmette al GSE l'elenco degli impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22 e di cui alla legge 197/22, indicando le informazioni minime necessarie affinché il GSE possa espletare le attività previste dalle richiamate disposizioni normative (quali il POD, la data di entrata in esercizio, la potenza validata alla data di verifica e gli estremi del produttore), come individuate dal GSE.
- 2.5 Il GSE, con modalità dal medesimo definite, pubblica sul proprio sito internet un avviso rivolto ai produttori che gestiscono gli impianti di cui al decreto-legge 4/22 e di cui alla legge 197/22, recante l'esigenza di rendere disponibili le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 o dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, come declinate nei prossimi articoli, nonché le relative modalità.
- 2.6 Terna trasmette al GSE ogni modifica delle informazioni di cui al comma 2.4 che rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22 (quali variazioni di potenza rispetto alla soglia di 20 kW, modifiche degli estremi del produttore, specificando la data di decorrenza delle modifiche). Terna trasmette al GSE anche le informazioni relative agli impianti oggetto di rifacimento dopo la data di verifica e le informazioni relative agli impianti di produzione oggetto di nuova realizzazione e alle nuove sezioni che derivano da interventi di potenziamento dopo la data di verifica.
- 2.7 Nei casi di cui al comma 2.6, secondo periodo, il GSE, con modalità autonomamente definite, dà evidenza ai produttori in merito all'esigenza di rendere disponibili le informazioni necessarie per l'applicazione dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, come declinate nei prossimi articoli, affinché tali commi trovino applicazione dalla data di entrata in esercizio successiva alla data di verifica.

Articolo 3

Raccolta delle informazioni relative a eventuali contratti di fornitura

- 3.1 I produttori che gestiscono gli impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22 e di cui alla legge 197/22, con modalità e tempistiche definite dal GSE, dichiarano,

per ogni impianto di produzione e in relazione al corrispondente periodo di applicazione:

- a) la presenza o meno di contratti di fornitura conclusi prima della data di verifica;
- b) se tali contratti sono collegati, o meno, all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia elettrica;
- c) i corrispondenti volumi contrattuali;
- d) le formula per il calcolo del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti, che rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 ovvero dei commi da 30 a 38 della legge 197/22. Nei casi in cui tale prezzo è quantificabile ex ante, la dichiarazione include anche il valore del medesimo,

come più puntualmente declinato al comma 3.3.

3.2 Per le finalità di cui al comma 3.1, si considerano tutti i contratti funzionali alla cessione dell'energia prodotta dall'impianto di produzione, e nei limiti in cui siano riferibili a detta energia; a tal fine, e a mero titolo esemplificativo, rientrano le seguenti tipologie:

- contratti di copertura finanziaria;
- contratti relativi a un singolo impianto di produzione oppure contratti di portafoglio;
- contratti afferenti non necessariamente all'intera energia prodotta, ma anche a una sola parte, ad esempio afferenti solo a determinati periodi di tempo (alcune ore, quali ad esempio quelle di picco, oppure alcune frazioni del periodo in esame).

3.3 La dichiarazione di cui al comma 3.1 viene redatta ai sensi del DPR 445/00 e, per ciascun impianto di produzione, attesta, per il periodo di applicazione o parte di esso (da specificare):

- a) se l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto in esame è ceduta nell'ambito di uno o più contratti conclusi prima della data di verifica (distinguendo il caso dei contratti siglati nel mese di dicembre 2022 nel caso di impianti di cui alla legge 197/22), oppure no.

In caso di risposta affermativa a quanto indicato sub a), la medesima dichiarazione deve anche evidenziare, con riferimento al citato periodo temporale:

- b) se i prezzi indicati in ciascuno dei contratti sono collegati, e in quale modo, all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia;
- c) i corrispondenti volumi contrattuali;
- d) la descrizione dettagliata delle strutture contrattuali e la formula di calcolo del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti. Allo scopo, la formula di calcolo consente di determinare un prezzo medio di cessione dell'energia elettrica unico per l'insieme dei contratti in cui rientra l'energia immessa dall'impianto di produzione, e per le ore comprese nel periodo di applicazione (o parte di tale periodo qualora la durata dei contratti sia inferiore)

coperte dall'insieme dei contratti medesimi. Tale prezzo deve essere determinato in modo da essere il più possibile omogeneo rispetto al prezzo di riferimento e identificativo degli effettivi ricavi derivanti al produttore. Esso, pertanto:

- include la media dei prezzi contrattuali orari ponderata sulle rispettive quantità orarie contrattuali;
- può includere altre componenti che tengano conto, ad esempio, dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto o dell'effetto profilo dell'impianto (che può determinare una differenza tra il prezzo medio dell'energia elettrica prodotta e il prezzo dell'energia elettrica valutato sul profilo del contratto): tali ulteriori componenti devono essere giustificate in funzione della tipologia dei contratti in essere;
- non include i corrispettivi di sbilanciamento, né i costi per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari, né ogni altro corrispettivo non coerente con la richiamata finalità.

Il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti può essere il medesimo per una pluralità di impianti di produzione che afferiscono al medesimo portafoglio di contratti;

- e) il risultato ottenuto dalla formula di cui alla lettera d), qualora i dati per il calcolo del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti siano già tutti disponibili all'atto della dichiarazione. In caso contrario, il calcolo del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti non è parte della dichiarazione, viene effettuato in acconto, sulla base di stime, salvo conguaglio, e viene comunicato al GSE secondo le modalità di cui all'articolo 5;
- f) la presenza dell'eventuale obbligo di cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica alle Regioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 13 del DPR 670/72 per le Province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la relativa monetizzazione;
- g) l'impegno a rendere disponibili al GSE i contratti in cui rientra l'energia immessa dall'impianto di produzione, su richiesta da parte del medesimo in caso di controllo o nel caso in cui si rendano necessari approfondimenti, nonché eventuali ulteriori elementi che si dovessero rendere necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22 (ivi inclusi i dati che rilevano ai fini dell'articolo 4 del presente provvedimento);
- h) qualora siano presenti sistemi di accumulo, l'eventuale scelta di escludere la parte di energia immessa imputabile al sistema di accumulo e derivante da prelievi di energia elettrica dalla rete. Tale scelta può essere formulata a condizione che possano essere resi disponibili a consuntivo i dati di misura

necessari per la sua determinazione e che essi siano verificabili, nonché i dati necessari per la quantificazione del rendimento del sistema.

- 3.4 La dichiarazione di cui al comma 3.1 viene predisposta per il tramite dei sistemi informativi appositamente implementati dal GSE.
- 3.5 Nel caso in cui l'energia elettrica immessa da un impianto di produzione afferisca a strutture contrattuali diverse per diversi periodi dell'anno, il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti viene definito e calcolato per ciascun periodo temporale di pertinenza.
- 3.6 Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del Codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. In tali casi, la dichiarazione di cui al comma 3.1 può essere resa dalla società capogruppo per tutti i produttori afferenti al medesimo gruppo societario.
- 3.7 Nel caso in cui la dichiarazione non venga inviata al GSE entro la scadenza di cui al comma 3.1, si assume che non siano presenti contratti.

Articolo 4

Individuazione della quantità di energia immessa a cui si applica l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 o i commi da 30 a 38 della legge 197/22

- 4.1 Il GSE, per ciascun impianto di produzione di cui al decreto-legge 4/22 e alla legge 197/22, identifica la quantità oraria di energia elettrica immessa nel periodo di applicazione per la quale le richiamate disposizioni normative trovano effettiva applicazione. Tale quantità è pari al prodotto tra la misura dell'energia elettrica immessa oraria e il complemento a 1 delle pertinenti "quote di esclusione" di cui al comma 4.2.
- 4.2 Per le finalità di cui al comma 4.1:
 - nel caso in cui siano presenti contratti di fornitura conclusi prima della data di verifica (o del 1 gennaio 2023 nel caso degli impianti di cui alla legge 197/22), e, in attuazione della legge 197/22, nel caso di contratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 17/22, il GSE calcola la quota di energia elettrica immessa afferente ai medesimi contratti. Essa è unica per tutto il periodo di vigenza dei contratti nel periodo di applicazione ed è pari al minimo tra 1 e il rapporto tra i volumi contrattuali e la quantità complessivamente immessa dagli impianti afferenti ai medesimi contratti nel sopra richiamato periodo temporale;
 - nel caso in cui i contratti di fornitura di cui al precedente alinea non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e, comunque,

non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al prezzo di riferimento (nel caso di impianti di cui al decreto-legge 4/22) ovvero superiore al prezzo di riferimento (nel caso di impianti di cui alla legge 197/22), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti, la quota di cui al precedente alinea rappresenta la corrispondente quota di esclusione; in caso contrario e nel caso degli impianti di cui alla legge 197/22 con contratti di fornitura conclusi nel mese di dicembre 2022, la quota di cui al precedente alinea rileva ai fini del calcolo delle partite economiche di cui all'articolo 5;

- nel caso di impianti che beneficiano dello scambio sul posto, la quota di esclusione è unica per anno solare, limitatamente al periodo di vigenza dello scambio sul posto nel periodo di applicazione, ed è pari al rapporto tra l'energia elettrica scambiata e l'energia elettrica immessa nel periodo a cui è riferito il calcolo. Allo scopo, l'energia elettrica scambiata per un dato periodo è il minimo tra l'energia elettrica complessivamente immessa e l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'ambito dello scambio sul posto nel medesimo periodo temporale;
- nel caso di impianti a cui si applica un meccanismo di incentivazione a due vie o con tariffa fissa onnicomprensiva, la quota di esclusione è pari al rapporto tra l'energia elettrica immessa incentivata nell'ambito di tali meccanismi e l'energia elettrica complessivamente immessa;
- nel caso di impianti a cui si applica un meccanismo di incentivazione diverso da quelli a due vie, da quelli con tariffa fissa onnicomprensiva e da quelli di cui al comma 1.2, lettera c1), il GSE calcola il rapporto tra l'energia elettrica immessa incentivata nell'ambito di tale meccanismo e l'energia elettrica complessivamente immessa. Tale rapporto rappresenta una quota di esclusione solo ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, ma non anche ai fini dell'applicazione dei commi da 30 a 38 della legge 197/22. Questi impianti, pertanto, possono essere contestualmente impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22 e impianti di produzione di cui alla legge 197/22;
- nel caso di impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2009 per i quali è stato effettuato un intervento di potenziamento, incentivato o non incentivato, in data successiva al 31 dicembre 2009, il GSE calcola il rapporto tra la quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento, ad eccezione di quella rientrante nei meccanismi di incentivazione a due vie o con tariffa fissa onnicomprensiva o di cui al comma 1.2, lettera c1), e l'energia elettrica che, nel medesimo periodo, sarebbe stata incentivata se l'impianto fosse stato oggetto di nuova realizzazione. La quantità di energia elettrica imputabile al potenziamento, se incentivata, deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai rispettivi strumenti di incentivazione, altrimenti deve essere calcolata secondo i criteri previsti dai decreti interministeriali recanti gli strumenti di incentivazione vigenti alla data di entrata in esercizio a seguito del potenziamento. Tale rapporto è unico per tutto il periodo di applicazione e rappresenta una quota di esclusione solo ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, ma non anche ai fini dell'applicazione dei commi da 30 a 38 della legge 197/22. Questi impianti,

- pertanto, possono essere contestualmente impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22 e impianti di produzione di cui alla legge 197/22;
- qualora, in caso di potenziamento, sia stata individuata una apposita unità di produzione per la quale sono disponibili i corrispondenti dati di misura dell'energia elettrica immessa, non è necessario definire le eventuali quote di esclusione ma, ai fini dell'applicazione dei precedenti alinea, vengono utilizzate le corrispondenti misure orarie;
 - nel caso di impianti che comprendono sistemi di accumulo (quali gli impianti idroelettrici di pompaggio misto e gli impianti tra i cui gruppi vi sono batterie elettrochimiche), la quota di esclusione, qualora il produttore disponga dei dati necessari per la sua determinazione, è mensile ed è pari al rapporto tra l'energia elettrica immessa derivante da precedenti prelievi e l'energia elettrica immessa per il corrispondente periodo;
 - nel caso di impianti idroelettrici soggetti all'obbligo di cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica alle Regioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 13 del DPR 670/72 per le Province autonome di Trento e di Bolzano (ivi inclusa la relativa monetizzazione), la quota di esclusione è pari al rapporto tra l'energia elettrica ceduta a titolo gratuito (o monetizzata) nell'anno solare in esame e l'energia elettrica immessa nell'intero anno solare;
 - nel caso di impianti di cui alla legge 197/22 rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14/22, la quota di esclusione è mensile ed è pari al rapporto tra l'energia elettrica immessa per effetto dell'obbligo di massimizzazione della produzione e l'energia elettrica complessivamente immessa (se diversa) nel medesimo mese;
 - nel caso di impianti di cui alla legge 197/22 inseriti nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21, ivi incluse quelle realizzate ai sensi del decreto-legge 162/19, la quota di esclusione è mensile ed è pari al rapporto tra l'energia elettrica condivisa, come attribuita all'impianto in esame secondo le modalità di cui al TIAD ovvero alla deliberazione 318/2020/R/eel, e l'energia elettrica complessivamente immessa nel medesimo mese.
- 4.3 Nel caso di cooperative storiche e cooperative esistenti ad esse equiparate, l'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione viene calcolata dalla cooperativa e trasmessa al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite. Allo scopo:
- nel caso di cooperative storiche concessionarie e cooperative esistenti equiparate, l'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione è pari all'energia elettrica ceduta, di cui al comma 10.2 del TICOOP, moltiplicata per il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto in esame e l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'insieme degli impianti di produzione nella medesima ora;
 - nel caso di cooperative storiche non concessionarie, l'energia elettrica immessa oraria per ciascun impianto di produzione viene determinata applicando, su base oraria, la medesima formula di cui al comma 18.4 del TICOOP, moltiplicata per

il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dall'impianto in esame e l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'insieme degli impianti nella medesima ora.

- 4.4 Terna trasmette al GSE i dati orari di misura dell'energia elettrica immessa qualora non già disponibili al medesimo, secondo modalità definite dal GSE. Qualora necessario, il GSE può chiedere i dati orari di misura ai gestori di rete responsabili della gestione di tali dati ai sensi del TIME, ivi inclusi i dati che rilevano nel caso di cooperative storiche e cooperative esistenti ad esse equiparate.
- 4.5 Le quote di esclusione non già disponibili al GSE sono identificate ex ante a titolo di acconto sulla base delle informazioni rese disponibili dai produttori secondo modalità definite dal GSE (ove necessario), salvo conguaglio al termine del periodo di applicazione.

Articolo 5

Quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE, tempistiche e modalità di applicazione

- 5.1 Il GSE, per ogni impianto di produzione di cui al decreto-legge 4/22 e per ogni impianto di produzione di cui alla legge 197/22, calcola le partite economiche oggetto di regolazione, pari al prodotto tra:
- la quantità di energia elettrica immessa come determinata ai sensi dell'articolo 4, maggiorata dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti di cui alla tabella 4 del Testo Integrato *Settlement* - TIS;
 - la differenza tra i prezzi definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22, nel caso degli impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22, o la differenza tra i prezzi definiti dal comma 32 della legge 197/22, nel caso degli impianti di produzione di cui alla legge 197/22, tenendo altresì conto di quanto specificato nei commi successivi.
- 5.2 In presenza di contratti di fornitura, i produttori trasmettono a conguaglio, al termine del periodo di applicazione, secondo modalità definite dal GSE, il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti risultante dalla formula dichiarata dai produttori, di cui al comma 3.3, lettera d), unitamente ad una attestazione rilasciata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del decreto legislativo 39/10. Tale attestazione viene resa disponibile al GSE anche nel caso in cui il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti era già disponibile all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 3.
- 5.3 In presenza di contratti che non comportano l'esenzione dall'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22 e del comma 32 della legge 197/22:

- con riferimento alla quota di energia elettrica immessa e afferente ai medesimi contratti come determinata ai sensi del comma 4.2, primo alinea, il prezzo da sottrarre al prezzo di riferimento è il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti risultante dalla formula dichiarata dai produttori, di cui al comma 3.3, lettera d), e trasmesso a conguaglio ai sensi del comma 5.2;
 - con riferimento alla restante parte di energia elettrica immessa, il prezzo da sottrarre al prezzo di riferimento è quello previsto, per le diverse tipologie impiantistiche, dall'articolo 15-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 4/22 nel caso degli impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22, o il prezzo previsto dal comma 32, lettera b), della legge 197/22, nel caso degli impianti di produzione di cui alla legge 197/22.
- 5.4 Qualora l'eventuale quota di esclusione di cui al comma 4.2 e la differenza tra i prezzi definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22 e dal comma 32 della legge 197/22 non siano differenziate su base oraria, il calcolo delle partite economiche di cui al comma 5.1 viene effettuato su base mensile.
- 5.5 Nel caso di impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22, qualora le partite economiche di cui al comma 5.1 siano positive, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui esse risultino negative, il GSE provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
- 5.6 Nel caso di impianti di produzione di cui alla legge 197/22, qualora le partite economiche di cui al comma 5.1 siano negative, il GSE provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.
- 5.7 La regolazione delle partite economiche viene effettuata secondo modalità e tempistiche definite dal GSE.
- 5.8 Nel caso di impianti che beneficiano del ritiro dedicato di cui alla deliberazione 280/07 e che non usufruiscono dei prezzi minimi garantiti, il GSE, in deroga a quanto disposto al comma 5.1, per la medesima quantità di energia elettrica immessa di cui al comma 5.1 riconosce al produttore, in luogo del prezzo zonale orario di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione 280/07, la somma algebrica tra il prezzo zonale orario e la differenza tra i prezzi definiti dall'articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22, nel caso degli impianti di produzione di cui al decreto-legge 4/22, o la differenza tra i prezzi definiti dal comma 32 della legge 197/22, nel caso degli impianti di produzione di cui alla legge 197/22.
- 5.9 Nel caso di impianti per i quali trovano applicazione i prezzi minimi garantiti nell'ambito del ritiro dedicato, le partite economiche di cui al comma 5.1 sono determinate solo a conguaglio al termine di ogni anno solare. Inoltre, il GSE effettua i conguagli previsti dall'articolo 7 della deliberazione 280/07 in modo che ai produttori spetti il massimo tra la remunerazione basata sui prezzi garantiti e la somma algebrica tra la remunerazione a prezzi zonali orari e le partite economiche di cui al presente articolo.

- 5.10 Nel caso di impianti che beneficiano dello scambio sul posto, le partite economiche di cui al presente articolo sono determinate solo a conguaglio al termine di ogni anno solare. Tali partite economiche:
- qualora l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze ai sensi del comma 6.7 del TISP, vengono sommate a tale credito per gli anni solari successivi a quello a cui il credito è riferito;
 - qualora l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, vengono sommate a tale liquidazione.
- 5.11 I gestori di impianti di cui al decreto-legge 4/22 o di cui alla legge 197/22 e che, al tempo stesso, partecipano al Mercato della capacità o sono impianti di produzione essenziali alla sicurezza del sistema elettrico, ne danno evidenza all'Autorità e al GSE affinché siano effettuate valutazioni specifiche finalizzate a evitare che vengano regolate con il GSE partite economiche non coerenti con le richiamate disposizioni regolatorie.
- 5.12 Per le finalità di cui al presente articolo, il GSE può operare compensazioni con le partite economiche che, a vario titolo, spettano ai medesimi produttori.

Articolo 6 *Disposizioni finali*

- 6.1 I costi amministrativi del GSE derivanti dall'attuazione del presente provvedimento sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, previa separata evidenza contabile e dettagliata rendicontazione da trasmettere all'Autorità entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello a cui sono riferiti.
- 6.2 Il GSE, a partire dal mese di giugno 2023 e, a seguire, ogni trimestre fino al termine dei conguagli, trasmette all'Autorità una rendicontazione in merito allo stato di attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22.